ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-2101 del 11/04/2024

Oggetto Procedimento MOPPA1860 ¿ SAPI s.p.a. - Rinnovo della

concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelnuovo Rangone (MO) per uso industriale. Regolamento Regionale 41/2001 - art. 27.

Proposta n. PDET-AMB-2024-2174 del 10/04/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici APRILE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.



Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA1860 – SAPI s.p.a. - Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelnuovo Rangone (MO) per uso industriale. Regolamento Regionale 41/2001 - art. 27.

LA RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n° 13 del 30/07/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

PREMESSO che:

- con determinazione regionale n. 7454 del 24/06/2013, valida fino al 31/12/2015, è stata rilasciata alla ditta SAPI s.p.a. la concessione per la derivazione di acqua sotterranea mediante n° 2 pozzi, meglio dettagliati nel disciplinare allegato, ubicati su terreno di proprietà della ditta richiedente ed utilizzati per uso industriale nel ciclo di lavorazione di sottoprodotti di origine animale presso lo stabilimento di Via Paletti 1 in Comune di Castelnuovo Rangone, con una portata massima di 12 litri/sec. e un quantitativo massimo prelevabile di 140.000 mc/anno;
- con istanza assunta a protocollo PG/2015/883689 del 22/15/2015 la medesima ditta ha chiesto il rinnovo della sopra citata concessione entro i termini previsti pertanto il prelievo ha potuto essere esercitato legittimamente nelle more del rilascio del provvedimento;

DATO ATTO che il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po è stato acquisito con nota prot. n. PG/2012/223281 del 24/09/2012 in sede di istruttoria relativa al rilascio della suddetta concessione;

RITENUTO tuttavia, visto il tempo intercorso dal sopra citato parere, di valutare il prelievo anche ai sensi della cosiddetta Direttiva Derivazioni (Deliberazioni del Comitato Interistituzionale Permanente dell'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 e 3/2017) mediante il metodo ERA, ed il medesimo è risultato rientrare nella matrice "stato R" (REPULSIONE), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con prescrizioni e subordinata ai risultati di monitoraggi sito-specifici come indicato nel disciplinare parte integrante;

VALUTATO, ai sensi della D.G.R. n° 1060/2023, il volume del prelievo come congruo rispetto al fabbisogno necessario per l'attività esercitata nello stabilimento consistente nella lavorazione di sottoprodotti di origine animale, come da AIA rilasciata con Determinazione Provincia di Modena n° 449 del 13/12/2012 e ss.mm., da cui si evince il rispetto delle BAT di settore;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologie di d'uso "industriale" di cui alla lettera c)



del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone è quello minimo previsto per i prelievi superiori a 3.000 mc/anno:

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato regolarmente i canoni di concessione;
- ha versato ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto pari a € 87,00 per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo;
- ha integrato il deposito cauzionale precedentemente versato nella misura di € 1869,00 con la somma di € 445,17 ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la DDG n. 7/2024 Approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026" e del "Programma annuale delle attività 2024" di Arpae Emilia-Romagna con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: rischi corruttivi e trasparenza;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, il rinnovo della concessione possa **essere rilasciato fino al 31/12/2028** in considerazione dei risultati dell'applicazione del metodo "ERA";



DATO ATTO che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA dell' Incaricata di Funzione del Polo Specialistico demanio idrico acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento;

per quanto precede

DETERMINA

- di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta S.A.P.I. s.p.a. (C.F. 00155900368) il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da n° 2 pozzi esistenti in comune di Castelnuovo Rangone (MO) con una portata massima di 12 litri/sec. e un quantitativo massimo prelevabile di 140.000 mc/anno per uso industriale – procedura codice MOPPA1860;
- di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/04/2024, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- 3. di stabilire che la concessione è valida fino al 31.12.2028;
- 4. **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;
- 5. di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- 6. **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 7. **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- 8. **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- 9. **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;
- 10. **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella



sezione "Amministrazione trasparente";

11. di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame
[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]



Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea codice procedimento **MOPPA1860** richiesta dalla ditta S..P.I. s.p.a.;

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima complessiva di prelievo: 12,0 litri/s;

Quantitativo massimo di prelievo:

per USO INDUSTRIALE : 140.000 mc/anno;

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'utilizzo industriale (lavorazione di sottoprodotti di origine animale) presso lo stabilimento ceramico di Via Paletti 1, Comune di Castelnuovo Rangone.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le opere di presa consistono in n° 2 pozzi ubicati nelle pertinenze dell'insediamento, su terreno di proprietà della ditta, come da caratteristiche riassunte nella seguente tabella:

Denominazione Pozzo	POZZO 1	POZZO 2
Dati catastali NCT Comune di Castelnuovo Rangone	Foglio 26 , Mappale 88	
Coordinate UTM-RER	X=653.306 Y= 933.899	X=653.429 Y= 933.887
Anno di costruzione	n/d	2004
Materiale colonna	Acciaio	Acciaio
Diametro	300 mm	250 mm
Profondità	115 m	110 m
Finestrature	PLURIFALDA - filtri collocati a profondità di -76 e -100 m. da p.c.	MONOFALDA - filtro collocato a profondità di -92 m. da p.c.
Acquifero sfruttato	0130ER-DQ1-CL Conoide Tiepido – Libero/semiconfinato	
Potenza elettropompa	15,0 KW	5,0 KW
Portata massima	7,0 l/sec	5,0 l/sec
Avampozzo	Presente – pozzetto Interrato carrabile	Presente – pozzetto fuori terra

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

- **4.1** In base alla valutazione ex ante condotta con il metodo ERA, di cui alla Direttiva Derivazioni (delib. ADBPO n. 3/2017), con impatto "moderato" e criticità tendenziale "elevata" dovuta a presenza di trend in diminuzione dei valori di piezometria il prelievo ricade nel caso di "REPULSIONE". L'utenza richiesta risulta pertanto compatibile con la prescrizione che la durata della concessione sia ridotta a 5 anni ed è pertanto valida fino al 31/12/2028, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.
- **4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:



- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- **5.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.
- **5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

- **6.1** Il canone relativo al 2024 ammonta a € 2458,17;
- **6.2** Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.
- **6.3** Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- **6.4** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- **6.5** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

- **7.1** L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad una annualità del canone come stabilito dalle vigenti norme regionali e pertanto ammonta ad € € 2458,17. Il deposito di € 2013 già effettuato in data 03/11/2013 dalla ditta concessionaria deve pertanto essere integrato, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Regionale 41/2001, con la somma di € **445,17**;
- **7.2** Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Ai sensi di quanto stabilito dalla "Direttiva derivazioni" dell'AdBPo ed in ordine ai risultati dell'applicazione del "metodo ERA" come evidenziato al punto 4.1 la ditta deve condurre, a propria cura e spese un monitoraggio del livello della falda, mediante almeno due campagne di misurazioni di livello piezometrico/soggiacenza semestrali, in periodi significativi ai fini dell'idrodinamica sotterranea dell'acquifero ed in particolare nel periodo di minima e massima escursione ("magra" autunnale e "piena" primaverile) anche modulando eventualmente i periodi di esecuzione delle suddette campagne in funzione di condizioni meteoclimatiche particolari/eccezionali. I dati di misurazione dovranno essere inviati alla scrivente Arpae SAC ed al Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna in occasione della trasmissione dei dati volumetrici riferiti al prelievo di cui al successivo punto 8.4.



8.2 La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ditta ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

8.3 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre, mediante targhetta di segnalazione, sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, apposita cartellonistica recante il codice QR, contenente i dati della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di rilascio della concessione.

Il codice deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.4 Dispositivo di misurazione

La derivazione deve essere effettuata in presenza di idoneo dispositivo di misurazione dei volumi e delle portate derivate. Il concessionario in particolare è tenuto a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.
- Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nella derivazione da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni":

ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC <u>ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it</u>

AUTORITÀ' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

8.5 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.6 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami od acque reflue o sostanze liquide. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.7 Sospensioni del prelievo



Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.8 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

8.9 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi diversi dal soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato,in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITÀ' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

- **9.1** La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e ad eventuali od ulteriori scadenze temporali.
- **9.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE IN DATA 10/04/2024 - ASSUNTO AGLI ATTI CON PG/2024/66462] Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.